



# *Il Ministro della difesa*

- VISTO il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, recante “*Attuazione dell'articolo 2 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di procedure per disciplinare i contenuti del rapporto di impiego del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate*”;
- VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*” e, in particolare, l'articolo 35-bis secondo cui “*coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale, tra l'altro, non possono fare parte delle commissioni per la scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, per la concessione o l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere*”;
- VISTO legge 23 dicembre 2009, n. 191, recante “*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato*” e, in particolare, l'articolo 2, comma 197, il quale stabilisce che “*allo scopo di semplificare, razionalizzare e omogeneizzare i pagamenti delle retribuzioni fisse e accessorie dei pubblici dipendenti, di favorire il monitoraggio della spesa del personale e di assicurare il versamento unificato delle ritenute previdenziali e fiscali, a partire dal 30 novembre 2010 il pagamento delle competenze accessorie spettanti al personale delle amministrazioni dello Stato che per il pagamento degli stipendi si avvalgono delle procedure informatiche e dei servizi del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi, è disposto congiuntamente alle competenze fisse mediante ordini collettivi di pagamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 31 ottobre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 295 del 17 dicembre 2002*”;
- VISTA la legge 31 dicembre 2009, n. 196 recante “*Legge di contabilità e finanza pubblica*” e, in particolare, l'articolo 24, comma 5-bis, che prevede che “*il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro competente, le variazioni di bilancio occorrenti per l'iscrizione nei diversi stati di previsione della spesa interessati delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato finalizzate per legge al finanziamento di specifici interventi o attività*”;
- VISTO il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante “*Codice dell'Ordinamento militare*”;
- VISTO il decreto legislativo 15 novembre 2011, n. 208, recante “*Disciplina dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture nei settori della difesa e della sicurezza, in attuazione della direttiva 2009/81/CE*” e, in particolare, l'articolo 3, comma 2, il quale stabilisce che “*per quanto non espressamente previsto dal presente decreto, si applicano, ove compatibili o non derogate, le norme del codice*”;
- VISTO il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante “*Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici*” e, in particolare, l'articolo 45 comma 2, come da ultimo modificato dal decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209 il quale prevede che “*Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti destinano risorse finanziarie per le funzioni tecniche svolte dal proprio personale specificate*”;

*nell'allegato I.10 e per le finalità indicate al comma 5, a valere sugli stanziamenti di cui al comma 1, in misura non superiore al 2 per cento dell'importo dei lavori, dei servizi e delle forniture, posto a base delle procedure di affidamento. Il presente comma si applica anche agli appalti relativi a servizi o forniture nel caso in cui è nominato il direttore dell'esecuzione. E' fatta salva, ai fini dell'esclusione dall'obbligo di destinazione delle risorse di cui al presente comma, la facoltà delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti di prevedere una modalità diversa di retribuzione delle funzioni tecniche svolte dal proprio personale”;*

VISTO il comma 3 del citato articolo 45 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 il quale prevede che *“l’80 per cento delle risorse di cui al comma 2, è ripartito, per ogni opera, lavoro, servizio e fornitura, tra il RUP e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche indicate al comma 2, nonché tra i loro collaboratori. Gli importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione. I criteri del relativo riparto, nonché quelli di corrispondente riduzione delle risorse finanziarie connesse alla singola opera o lavoro, a fronte di eventuali incrementi ingiustificati dei tempi o dei costi previsti dal quadro economico del progetto esecutivo, sono stabiliti dalle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti, secondo i rispettivi ordinamenti entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del codice”;*

VISTO il comma 4 del citato articolo 45 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, come da ultimo modificato dal decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209 e dal decreto-legge 21 maggio 2025, n.73, convertito in legge 18 luglio 2025, n. 105, il quale prevede che *“L'incentivo di cui al comma 3 è corrisposto dal responsabile di servizio preposto alla struttura competente o da altro dirigente incaricato dalla singola amministrazione, sentito il RUP, che accerta e attesta le specifiche funzioni tecniche svolte dal destinatario dell'incentivo di cui al comma 2. L'incentivo di cui al comma 3 è corrisposto al personale con qualifica dirigenziale in deroga al regime di onnicomprensività di cui all'articolo 24, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e alle analoghe disposizioni previste dai rispettivi ordinamenti del personale in regime di diritto pubblico. Le Amministrazioni che erogano gli incentivi al personale con qualifica dirigenziale, in sede di verifica della compatibilità dei costi di cui all'articolo 40-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, sono tenute a trasmettere agli organi di controllo di cui al medesimo articolo le informazioni relative all'ammontare degli importi annualmente corrisposti al predetto personale in deroga al regime di cui all'articolo 24, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e il numero dei beneficiari. L'incentivo complessivamente maturato da ciascuna unità di personale nel corso dell'anno di competenza, anche per attività svolte per conto di altre amministrazioni, non può superare il trattamento economico complessivo annuo lordo percepito dalla medesima unità di personale. L'incentivo eccedente, non corrisposto, incrementa le risorse di cui al comma 5. Per le amministrazioni che adottano i metodi e gli strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni di cui all'articolo 43 il limite di cui al secondo periodo è aumentato del 15 per cento. Incrementa altresì le risorse di cui al comma 5 la parte di incentivo che corrisponde a prestazioni non svolte dal proprio personale, perché affidate a personale esterno all'amministrazione medesima oppure perché prive dell'attestazione del dirigente o del responsabile di servizio.”;*

VISTO l'allegato I.10 del citato decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, come da ultimo modificato dal decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209 che ha aggiunto all'elenco delle *“Attività tecniche a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure”* il *“coordinamento dei flussi informativi”;*

- VISTO l'articolo 1, comma 4, lettera b), del citato decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, il quale stabilisce che il principio del risultato costituisce criterio prioritario per *“attribuire gli incentivi secondo le modalità previste alla contrattazione collettiva”*;
- VISTO l'articolo 15, comma 4, del citato decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, a mente del quale *“ferma restando l'unicità del RUP, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, possono individuare modelli organizzativi, i quali prevedano la nomina di un responsabile di procedimento per le fasi di programmazione, progettazione ed esecuzione e un responsabile di procedimento per la fase di affidamento. Le relative responsabilità sono ripartite in base ai compiti svolti in ciascuna fase, ferme restando le funzioni di supervisione, indirizzo e coordinamento del RUP”*;
- VISTO l'articolo 136 del citato decreto legislativo 31 marzo 2023 n. 36 e il relativo Allegato II.20 che recano la disciplina speciale per gli appalti nel settore Difesa;
- VISTO il comma 4-ter del citato articolo 136 del decreto legislativo 31 marzo 2023 n. 36, il quale stabilisce che *“Per le amministrazioni della difesa e della sicurezza, in considerazione della struttura gerarchica dei loro organi tecnici e della specificità delle retribuzioni rispetto alle altre amministrazioni, l'incentivo alle funzioni tecniche è corrisposto anche agli ufficiali superiori e agli ufficiali generali e gradi corrispondenti che svolgono le funzioni specificate nell'allegato I.10.”*
- VISTO il decreto-legge 21 maggio 2025, n.73, convertito in legge 18 luglio 2025, n. 105 e, in particolare, l'articolo 2, comma 1-bis secondo cui *“Le disposizioni dell'articolo 45 e dell'allegato I.10 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, come modificati dagli articoli 16 e 81 del decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209, e dal comma 1 del presente articolo, si applicano alle funzioni tecniche svolte a decorrere dal 31 dicembre 2024, riferite a procedure affidate ai sensi del predetto codice dei contratti pubblici, anche nei procedimenti in corso alla medesima data e avviati prima dell'entrata in vigore della disposizione.”*;
- VISTO il comma 1-ter del citato articolo 2 del decreto-legge 21 maggio 2025, n.73, convertito in legge 18 luglio 2025, n. 105, secondo cui *“Le modalità per la ripartizione delle risorse e i criteri per la corresponsione degli incentivi per lo svolgimento delle funzioni tecniche al personale dirigenziale per le attività svolte a decorrere dal 31 dicembre 2024 sono stabiliti dalle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti, in base ai rispettivi ordinamenti.”*;
- VISTO il comma 1-quater del citato articolo 2, decreto-legge 21 maggio 2025, n.73, convertito in legge 18 luglio 2025, n. 105, secondo cui *“Gli oneri per la corresponsione degli incentivi per lo svolgimento delle funzioni tecniche di cui al comma 1-bis sono posti a valere sulle risorse già accantonate nei quadri economici relativi alle singole procedure di affidamento.”*
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, recante *“Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia”* e, in particolare, l'articolo 3 rubricato *“Definizioni degli interventi edilizi”*;
- Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 recante *“Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246”*;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 2012, n. 236, recante *“Regolamento recante disciplina delle attività del Ministero della difesa in materia di lavori, servizi e forniture, a norma dell'articolo 196 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163”*;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 49 recante *“Regolamento per la disciplina delle attività del Ministero della difesa in materia di*

*lavori, servizi e forniture militari, a norma dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 15 novembre 2011, n. 208, recante attuazione della direttiva 2009/81/CE”;*

- VISTO il parere del Ministero dell'Economia e delle finanze – Ragioneria Generale dello Stato – n. 225928 del 12 settembre 2023 recante chiarimenti sugli incentivi per le funzioni tecniche di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;
- VISTO l'Atto del Presidente dell'Autorità Nazionale Anticorruzione in data 11 ottobre 2023 (fascicolo 3360/2023);
- VISTO il decreto del Ministro della difesa del 22 ottobre 2024 recante “*la disciplina della destinazione e dei criteri di riparto delle risorse finanziarie per le funzioni tecniche, ai sensi dell'articolo 45 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36*”;
- VISTA la nota della Corte dei conti, prot. n. 63966 in data 18 novembre 2024, con cui è stato comunicato che il suddetto decreto è stato ammesso alla registrazione con la formulazione di raccomandazioni per il futuro;
- RITENUTA la necessità di modificare il suddetto decreto in considerazione delle sopravvenienze normative e tenuto conto delle raccomandazioni della Corte dei conti;
- VISTA la nota della Direzione Generale del Personale Civile, prot. n. M\_D 0083812, in data 18 dicembre 2025, con cui comunica le condizioni propedeutiche alla sottoscrizione definitiva dei CCNI da parte degli organi certificatori;

## DECRETA

### Art. 1

(Modifiche al decreto del Ministro della difesa 22 ottobre 2024)

1. Al decreto del Ministro della difesa 22 ottobre 2024 sono apportate le seguenti modificazioni:
  - a) all'articolo 1:
    - 1) ai commi 1 e 5, le parole «dai dipendenti» sono sostituite dalle seguenti: «dal personale»;
    - 2) al comma 2, dopo le parole ai «partenariati pubblico-privato di lavori» sono inserite le seguenti «o a parte delle singole fasi procedurali»;
    - 3) al comma 3, dopo le parole ai «partenariati pubblico-privato» sono inserite le seguenti «o a parte delle singole fasi procedurali»;
    - 4) dopo il comma 5 è inserito il seguente:  
«5-bis. Le disposizioni del presente decreto non si applicano agli appalti esclusi nei settori ordinari di cui all'articolo 56 del Codice, agli affidamenti alle società *in house* e ai lavori in amministrazione diretta, al partenariato-pubblico privato istituzionale.»;
  - b) all'articolo 2:
    - 1) al comma 1,
      - 1.1) alla lettera a) sostituire in fine il segno di interpunzione «.» con il seguente «.»;
      - 1.2) dopo la lettera b), inserire la seguente: «b-bis) in caso di affidamento diretto e di procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara, sul valore contrattualizzato.»;
    - 2) al comma 5, le parole: «i dipendenti indicati», sono sostituite dalle seguenti: «il personale indicato»;
    - 3) dopo il comma 6, è inserito il seguente:  
«6-bis. Nel caso di modifiche dei contratti a seguito di rinegoziazione che comportino una diminuzione della spesa originariamente prevista, l'incentivo è diminuito in misura proporzionale.»;
    - 4) al comma 10, le parole «i dipendenti che hanno» sono sostituite dalle seguenti: «il personale che ha»;
    - 5) al comma 13, la parola «dipendente» è soppressa;
  - c) all'articolo 3, il comma 2 è soppresso;

- d) all'articolo 5, commi 4 e 5, la parola «dipendenti» è sostituita dalla seguente: «personale»;
- e) all'articolo 7:
- 1) al comma 3, le parole «Il personale è individuato, tra i dipendenti» sono sostituite dalle seguenti: «I soggetti incaricati sono individuati tra il personale»;
  - 2) al comma 4, le parole «dipendente dalla» sono sostituite dalle seguenti: «della»;
  - 3) al comma 5, le parole «I dipendenti indicati nel provvedimento di sostituzione e quelli cessati» sono sostituite dalle seguenti: «Il personale indicato nel provvedimento di sostituzione e quello cessato»;
  - 4) al comma 7, la parola «dipendente» è sostituita dalla seguente: «personale»;
- f) all'articolo 8:
- 1) ai commi 1 e 7, la parola «dipendente» è sostituita dalla seguente: «personale»;
  - 2) al comma 2, le parole «e tenuto conto del parere del parere del Consiglio Centrale della rappresentanza militare», sono soppresse;
  - 3) al comma 5, la parola «dipendenti» è sostituita dalla seguente: «incaricati»;
- g) all'articolo 10:
- 1) al comma 1,
    - 1.1) dopo le parole «, sentito il RUP», è inserito il seguente segno di interpunzione: «,»;
    - 1.2) le parole «dal dipendente» e «dai dipendenti» sono sostituite dalle seguenti: «dal personale»;
  - 2) dopo il comma 1, è inserito il seguente:
 

«1-bis) L'accertamento e l'attestazione delle specifiche funzioni tecniche svolte dal dirigente, ai fini della procedura di liquidazione, sono effettuati da un diverso dirigente appositamente nominato.»;
  - 3) al comma 2,
    - 2.1) dopo la lettera a), è aggiunta la seguente:
 

«a-bis) per il coordinamento dei flussi informativi, con il compimento dell'attività»;
    - 2.2) alla lettera i), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e, in percentuale, per la quota da essi impegnata»;
- h) all'articolo 11:
- 1) al comma 1, le parole «dei dipendenti» sono sostituite dalle seguenti: «del personale»;
  - 2) al comma 2:
    - 2.1) alla lettera a), le parole «del singolo dipendente» sono sostituite dalle seguenti: «di ciascuna unità di personale»;
    - 2.2) alla lettera c), le parole «non svolte dai dipendenti in quanto» sono soppresse;
    - 2.3) la lettera d) è soppressa;
- i) all'articolo 12, il comma 1 è sostituito dal seguente:
 «Gli incentivi erogati al personale sono pubblicati secondo quanto previsto dagli articoli 14, comma 1, lettera e) e 18 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, nonché dal decreto del Ministro della difesa 15 giugno 2020.»;
- l) all'articolo 13, dopo il comma 1, è inserito il seguente:
 «1-bis. Per il personale dirigenziale si applica l'articolo 45 e l'allegato I.10 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, secondo quanto previsto dall'articolo 2, commi 1-bis, 1-ter e 1-quater del decreto-legge 21 maggio 2025, n.73, convertito in legge 18 luglio 2025, n. 105;
- m) all'Allegato A, nelle premesse:
- 1) alla lettera b) sostituire in fine il segno di interpunzione «.» con il seguente «,»;
  - 2) dopo la lettera b), è aggiunta la seguente «b-bis) in caso di affidamento diretto e di procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara, sul valore contrattualizzato.»;
- n) all'Allegato B:
- 1) titolato “Ripartizione dell’80 % degli incentivi (Articolo 8)”:
    - 1.1) alla tabella “LAVORI”:
      - 1.1.1) le parole “Redazione DIP (documento di indirizzo alla progettazione, art. 3 dell’Allegato I.7)”, sono soppresse;
      - 1.1.2) dopo le parole “Collaudo tecnico amministrativo” sono aggiunte le seguenti “o

Certificato regolare esecuzione”;

1.1.3) in fine, è aggiunta la seguente riga:

«

Coordinamento dei flussi informativi	Dal 2% al 5%
--------------------------------------	--------------

»

1.2) alla tabella “SERVIZI E FORNITURE” le seguenti righe:

«

Redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali (ove predisposto)	Dal 2% al 6%
Redazione DIP (documento di indirizzo alla progettazione, art. 3 dell'allegato I.7)	
Redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica	Dal 2% al 4%

»

sono sostituite dalla seguenti:

«

Redazione del progetto (livello unico)	Dal 4% al 10%
--	---------------

»;

2) titolato “Ripartizione dell’80% del fondo nei contratti misti qualificabili come appalti di fornitura e/o servizi prevalente con quota di appalti di lavori”:

2.1) le parole “Redazione DIP (documento di indirizzo alla progettazione, art. 3 dell’Allegato I.7)”, sono soppresse;

2.2) in fine, è aggiunta la seguente riga:

«

Coordinamento dei flussi informativi	Dal 2% al 5%
--------------------------------------	--------------

».

Roma,

IL MINISTRO DELLA DIFESA